

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 9 DEL 2 MAR. 2005

“Disposizioni integrative per il trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana connesse al rilascio del Certificato di sicurezza”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e articoli 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente per oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

Visto l’Allegato I all’Appendice B alla COTIF “Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose” (RID);

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 “Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto 20 ottobre 1998 del Ministero dell’Ambiente “Misure di sicurezza per gli scali terminali merci non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale del 5 novembre 1997”;



La presente disposizione è composta di n° 5 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: EURO 26 756 202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPONIA ET SP
5





Visto il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose";

Visto il Decreto 27 febbraio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la procedura DI TCCS PO CS 01 002 A del 20 novembre 2000 "Procedura per il rilascio del Certificato di Sicurezza";

Vista la disposizione del gestore infrastruttura n. 4/2001 del 19 febbraio 2001;

Vista la disposizione del gestore infrastruttura n. n. 10/2001 del 8 giugno 2001 come modificata dalla disposizione n. 26/2002 del 9 settembre 2002 "Requisiti per la qualificazione professionale del personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura che svolge attività direzionali di organizzazione e coordinamento della sicurezza dell'esercizio"

Vista la disposizione del gestore infrastruttura n. 13 del 26 giugno 2001 come modificata dalle disposizioni n. 33 del 12 novembre 2002, n. 56 del 29 dicembre 2003 e n. 15 del 19 aprile 2004 "Requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese ferroviarie e della Divisione Infrastruttura, di un sistema di gestione della sicurezza – Safety Management System";

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Operativa Centrale Competente della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/DTE.CSI.NS/8973.2004 del 22/12/2004, con la quale si propone l'emanazione di una disposizione disciplinante i requisiti per il conseguimento della certificazione di sicurezza per l'effettuazione di servizi di trasporto di merci pericolose sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Articolo 1

Scopo e Campo d'applicazione

1. La presente disposizione integra i requisiti che le imprese ferroviarie devono possedere ai fini del rilascio e del mantenimento del Certificato di Sicurezza per servizi di trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana.
2. L'effettuazione di servizi di trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana è subordinata al conseguimento, da parte delle imprese ferroviarie interessate, del Certificato di Sicurezza che autorizzi tali servizi.
3. Ai fini del conseguimento del Certificato di Sicurezza che autorizzi il trasporto di merci pericolose sulla Rete Ferroviaria Italiana, le imprese ferroviarie devono integrare la documentazione prevista per il rilascio del Certificato di Sicurezza stesso con quanto riportato nei successivi articoli. 2, 3, 4, 5, 6.





4. Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Articolo 2

Domanda del certificato di sicurezza per il trasporto di merci pericolose

1. In conformità alle procedure in vigore nella domanda del Certificato di sicurezza inoltrata a

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Tecnica

Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie

Via Luigi Alamanni 4 – 50123 Firenze

le imprese ferroviarie devono indicare:

- a. l'elenco delle classi di pericolo delle merci pericolose secondo il RID interessate al trasporto;
 - b. l'elenco e la tipologia degli scali merci presso i quali effettueranno la terminalizzazione delle merci pericolose;
 - c. le relazioni nazionali ed internazionali sulle quali effettueranno servizi di trasporto ferroviario di merci pericolose.
2. Le classi di pericolo di cui al precedente comma 1.a devono essere comprese nel certificato di formazione professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose di cui al successivo articolo 3 comma 1.b.

Articolo 3

Requisiti generali

1. Le imprese ferroviarie devono produrre copia della seguente documentazione:
 - a. Comunicazione della nomina di uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 nonché la loro accettazione d'incarico;
 - b. certificato/i di formazione professionale valevole per la modalità ferroviaria, rilasciato/i al/ai consulente/i dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40, o da altro organo competente dell'Unione Europea;
 - c. comunicazione all'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio della nomina di cui al precedente comma 1.a, ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40;
2. Le imprese ferroviarie devono integrare la documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, adottato ai sensi della disposizione n. 13 del 26 giugno 2001 come modificata dalle disposizioni n. 33 del 12 novembre 2002, n. 56 del 29 dicembre 2003 e n. 15 del 19 aprile 2004, con:
 - a. la designazione, all'interno della sezione 2 del "Manuale" del Sistema di Gestione della Sicurezza predisposto, della figura direzionale responsabile dell'organizzazione del trasporto delle merci pericolose ai sensi della disposizione del gestore infrastruttura n. 10/2001 del 8 giugno 2001 come modificata dalla disposizione n. 26/2002 del 9 settembre 2002 "Requisiti per la qualificazione professionale del personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura che svolge attività direzionali di organizzazione e coordinamento della sicurezza dell'esercizio".





- b. una sezione 11 nel “Manuale” del Sistema di Gestione della Sicurezza intitolata “Organizzazione del trasporto delle merci pericolose”. In questa sezione le imprese ferroviarie devono descrivere:
- i. le leggi, norme e standard, disposizioni e prescrizioni da applicare;
 - ii. le fasi nelle quali si articola l’attività del trasporto ferroviario di merci pericolose di competenza dell’impresa ferroviaria (es. modalità di accettazione/riconsegna della merce pericolosa , operazioni di manovra, soste tecniche);
 - iii. per ciascuna fase il personale coinvolto, le funzioni e le responsabilità assegnate;
 - iv. i riferimenti alle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza adottate per lo svolgimento dell’attività del trasporto delle merci pericolose.

Articolo 4

Controlli

1. Le imprese ferroviarie devono produrre una ulteriore procedura, facente parte del Sistema di Gestione della Sicurezza, che dimostri le funzioni, le responsabilità e le persone impiegate all’interno dell’organizzazione per l’adempimento degli obblighi previsti alla sottosezione 1.4.2.2 del RID a carico del trasportatore.
2. Qualora l’impresa ferroviaria confidi sulle informazioni che gli sono messe a disposizione da altri operatori, nella domanda del Certificato di Sicurezza per le merci pericolose deve essere dato il riferimento al contratto stipulato tra le parti contenente chiara ed inequivocabile indicazione delle responsabilità previste.
3. Qualora l’impresa ferroviaria intenda affidare i compiti previsti alla sottosezione 1.4.2.2 del RID a personale operativo utilizzato in mansioni di condotta, verifica, formazione ed accompagnamento dei treni, la procedura di cui al precedente comma 1 deve evidenziare le ulteriori mansioni attribuite a detto personale nello svolgimento delle attività di sicurezza autorizzate dai moduli di abilitazione conseguiti ai sensi delle disposizioni in vigore.

Articolo 5

Formazione

1. Il personale di cui al precedente art. 3 comma 2.b.iii deve ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose come prescritto al capitolo 1.3 del RID.
2. Le imprese ferroviarie devono produrre una ulteriore procedura, facente parte del Sistema di Gestione della Sicurezza, contenente la descrizione dei processi formativi adottati per ognuno di essi:
 - a. la selezione;
 - b. la formazione (piano della formazione);
 - c. le modalità ed i tempi della formazione (programmi);
 - d. la certificazione delle competenze;
 - e. il mantenimento nel tempo delle competenze;
 - f. i controlli;





- g. le registrazioni.
3. Nel caso di cui al precedente articolo 4 comma 2 l'impresa ferroviaria deve assicurare il possesso della formazione prescritta al cap. 1.3 del RID da parte delle persone deputate ai controlli.
 4. Tutta la documentazione relativa all'implementazione dei processi formativi definiti deve essere resa disponibile alle strutture preposte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. durante le attività di ispezione e controllo (audit) e di monitoraggio (monitoring) da esse effettuate.

Articolo 6

Gestione dell'emergenza

1. Le imprese ferroviarie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia per la prevenzione e la gestione dell'emergenza negli scali terminali ed in linea, devono integrare la procedura "Attuazione dei Piani di emergenza" prevista dal Sistema di Gestione della Sicurezza con la descrizione delle attività e delle misure specifiche per le merci pericolose.
2. La procedura di cui al precedente comma 1 dovrà fare riferimento ai piani di emergenza/procedure organizzative previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 1° aprile 2005.
2. Le imprese ferroviarie già in possesso del certificato di sicurezza per servizi di trasporto di merci pericolose sull'infrastruttura ferroviaria nazionale alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono tenute ad uniformarsi al disposto della stessa ed ad inviare entro tre mesi, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Tecnica - Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie, la documentazione richiesta.

Michele Elia
